

Che cosa apporta la revisione?

1

■ Una procedura civile e una procedura penale uniformi

La competenza di disciplinare la procedura civile e la procedura penale spetta oggi ai Cantoni. Vi è quindi una molteplicità di procedure civili e penali. La riforma giudiziaria prevista conferisce alla Confederazione il mandato di elaborare un ordinamento procedurale uniforme per tutta la Svizzera. Come sinora, i Cantoni restano tuttavia competenti per l'organizzazione dei tribunali e per l'amministrazione della giustizia (art. 122 e 123).

■ Garanzia della via giudiziaria

Oggi la via giudiziaria non è prevista per tutte le controversie. In taluni casi la decisione finale spetta ad autorità amministrative o esecutive. La riforma giudiziaria garantirà a tutti i cittadini il diritto di rivolgersi a un'autorità giudiziaria indipendente praticamente per tutte le controversie giuridiche (garanzia della via giudiziaria; art. 29a).

■ Sgravio del Tribunale federale

Con la creazione di autorità giudiziarie inferiori si intende sgravare il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Nessuna causa potrà essere deferita al Tribunale federale senza essere stata dapprima giudicata da un tribunale inferiore. Il Tribunale federale ne risulterà doppiamente alleviato: le controversie già giudicate da un'autorità giudiziaria inferiore sono più raramente deferite al

Tribunale federale. In tal modo il Tribunale federale potrà limitarsi all'esame delle questioni giuridiche vere e proprie e risparmiarsi l'oneroso accertamento dei fatti in quanto già effettuato dall'istanza inferiore.

■ Per poter realizzare questa giurisdizione preliminare, la Confederazione deve istituire una corte penale federale inferiore (art. 191a cpv. 1); occorrono inoltre una o più autorità giudiziarie (ad esempio un tribunale federale amministrativo) che giudichino i ricorsi contro le decisioni dell'amministrazione federale (art. 191a cpv. 2). Dal canto loro, i Cantoni devono estendere la competenza delle loro autorità giudiziarie al diritto amministrativo cantonale, sempre che non l'abbiano già fatto (art. 191b cpv. 1).

■ Autonomia amministrativa del Tribunale federale

Lo statuto del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema sarà rafforzato in quanto la Costituzione ne garantisce l'autonomia a livello organizzativo (art. 188 cpv. 3).

■ Introduzione di un ricorso per violazione del diritto di voto a livello federale

Oggi vi è la possibilità di interporre ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto di voto soltanto per le elezioni e le votazioni cantonali e comunali. La riforma giudiziaria apre ora

questa possibilità anche per le votazioni federali (art. 189 cpv. 1 lett. f).

■ **Possibilità di adire il Tribunale federale**

La riforma giudiziaria dedica una norma specifica alla possibilità di adire il Tribunale federale (art. 191). Questo articolo impartisce al legislatore linee direttrici chiare. Come oggi il legislatore può prevedere valori litigiosi minimi. La novità consiste nel fatto che l'accesso resta garantito anche per valori litigiosi inferiori, qualora siano in gioco questioni giuridiche d'importanza fondamentale. In questo modo si garantisce che il Tribunale federale possa giudicare controversie che, pur non raggiungendo il valore litigioso minimo, concernono in realtà molte persone (ad esempio la questione delle spese accessorie nel diritto della locazione o la remunerazione delle ore supplementari nel diritto del lavoro).

■ **Competenza di istituire altre autorità giudiziarie federali**

Il legislatore è autorizzato a istituire se necessario altre autorità giudiziarie della Confederazione, ad esempio in materia di brevetti e di diritto d'autore (art. 191a cpv. 3).

■ **Una base costituzionale chiara per le autorità giudiziarie intercantonali**

I Cantoni ottengono la facoltà di istituire autorità giudiziarie intercantonali, ad esempio un tribunale penale minorile competente per più Cantoni (art. 191b

cpv. 2). Questo permetterà loro di ridurre le spese.

■ **Garanzia dell'indipendenza del giudice**

Il principio dell'indipendenza del giudice viene espressamente sancito nella Costituzione (art. 191c).